



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

---

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al n. 209-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

**Mangiagli Silvana**, nata a Acireale (CT) il 16/09/1972 (C.F. MNGSVN72P56A028V) e **Franceschini Francesco**, nato a Catania il 03/06/1967 (C.F. FRNFNC67H03C351H), entrambi residenti in Pedara (CT), Via Aurora n. 13, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Adalberto Carani (C.F. CRNNND74R30C351V - p.e.c.: antonio.carani@pec.ordineavvocaticatania.it);

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona dei gestori Dott. Vincenzo Camilleri e Dott.ssa Alessandra Bruno, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;

- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 103.139,71 così suddivisa:

Mediobanca Premier S.p.A.	€ 119.300,44	57,00%	€ 68.000,00	da 7 a 93	€ 784,08
<b>TOTALE DEBITI IPOTECARI</b>			<b>€ 68.000,00</b>		
Comune Pedara	€ 3.333,92	60%	€ 2.000,35	da 7 a 93	€ 23,07
Agenzia delle Entrate Riscossione - MANGIAGLI	€ 7.325,13	60%	€ 4.395,08	da 7 a 93	€ 50,68
Agenzia delle Entrate Riscossione - FRANCESCHINI	€ 7.109,00	60%	€ 4.265,40	da 7 a 93	€ 49,18
<b>TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI</b>			<b>€ 10.660,83</b>		
AXACTOR S.p.A. (ex AGOS)	€ 32.420,00	50%	€ 16.210,00	da 93 a 120	€ 600,62
AXACTOR S.p.A. (ex AGOS)	€ 1.428,29	50%	€ 714,15	da 93 a 120	€ 26,46
Agenzia delle Entrate Riscossione - MANGIAGLI	€ 309,36	50%	€ 379,14	da 93 a 120	€ 14,05
Agenzia delle Entrate Riscossione - FRANCESCHINI	€ 468,34	50%	€ 234,17	da 93 a 120	€ 8,68
AXA - Quinservice srl	€ 10.572,64	50%	€ 5.286,32	da 93 a 120	€ 195,87
COMPASS S.p.A.	€ 3.310,19	50%	€ 1.655,10	da 93 a 120	€ 61,33
<b>TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI</b>			<b>€ 24.478,87</b>		

rilevato che il nucleo familiare è composto dai soli ricorrenti e da un figlio minorenni e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.400,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi all'infortunio che la Mangiagli ha subito nel 2018, che l'ha costretta a diversi interventi chirurgici, mesi di fisioterapia e le ha lasciato *“una riduzione complessiva della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini almeno di un terzo”*. Tale evento ha comportato l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni e la conseguente perdita del posto di lavoro (all'epoca in cui la stessa era l'unica percettrice di reddito del nucleo familiare);

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono titolari dei seguenti beni: **a)** Immobile sito in Pedara, via Aurora n. 11/13, foglio 17 particella 1033 senza sub, categoria catastale A/7, classe 1 consistenza 5 vani, rendita catastale 322,79 euro proprietà 1/1 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli; **b)** Immobile sito in Aci Sant'Antonio in via Trazzera n. 26 piano T, foglio 15 particella 1108 sub 2 categoria catastale A/2, classe 8 consistenza 7 vani, rendita catastale 578,43 euro proprietà per 111/1000 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli; **c)** Immobile sito in Aci Sant'Antonio in via Trazzera n. 26 piano S1, foglio 15 particella 1108 sub 5 categoria catastale C/6, classe 6 consistenza 154 m2, rendita catastale 342,00 euro proprietà per 111/1000 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli; **d)** Immobile sito in Aci Sant'Antonio in via Donatello n. 74 piano 1, foglio 15 particella 1108 sub 7 categoria catastale A/2, classe 7 consistenza 5 vani, rendita catastale 348,61 euro proprietà per 111/1000 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli; **e)** Immobile sito in Aci Sant'Antonio in via Donatello n. 76 piano 1, foglio 15 particella 1108 sub 8 categoria catastale A/2, classe 7 consistenza 4,5 vani, rendita catastale 313,75 euro proprietà per 111/1000 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli; **f)** Immobile sito in Aci Sant'Antonio in via Donatello n. 76 piano 2, foglio 15 particella 1108 sub 9 categoria catastale A/2, classe 7 consistenza 5,5 vani, rendita catastale 383,47 euro proprietà per 111/1000 – intestato alla ricorrente Silvana Mangiagli;

rilevato che la proposta prevede il pagamento del creditore munito di garanzia sull'immobile sub a) nella misura del 57,00% pari ad € 68.000 ovvero il pagamento di un importo superiore al prezzo base indicato nella perizia di stima redatta nella procedura esecutiva immobiliare;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che i ricorrenti sono titolari dei seguenti beni: Autoveicolo HUNDAY IX35 anno immatricolazione 2010, targata EA909WJ, acquisto anno 03/2017 prezzo € 14.200,00 - intestato alla Mangiagli; Motociclo Honda anno immatricolazione 2001, targata BC80469, acquisto anno 07/2015 prezzo € 100,00 intestata alla Mangiagli;

rilevato che, con decreto del 5/6/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, a seguito delle osservazioni formulate dai creditore, la proposta è stata modificata per cui è stata disposta una nuova notifica i creditori con decreto dell'8/7/2024:

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata (seconda) comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute le seguenti osservazioni da parte della Mediobanca Premier S.p.A., creditore ipotecario, essenzialmente in ordine alla non convenienza della proposta stante la percentuale di soddisfo (57%) ed in particolare la durata della dilazione di pagamento;

rilevato che il merito creditizio della Mediobanca Premier S.p.A. è stato negativamente valutato dall'OCC, per cui le osservazioni in ordine alla convenienza sono inammissibili; in ogni ipotesi, la creditrice ritiene che per mezzo della liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. (o anche di una procedura di esecuzione forzata immobiliare) il credito verrebbe soddisfatto in tempi inferiori. A tal proposito si osserva che la dilazione di pagamento nella durata risulta conforme all'orientamento di questo Tribunale; a ciò sia aggiunta che anche la Cassazione (sebbene con riferimento al piano del consumatore come disciplinato dall'abrogata L. 3/2012) ha con una pronuncia recentissima (cfr. Cass. Civ. n. 4622/2024) affermato che *“è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19)”;* considerato l'importo offerto, sebbene in un arco temporale di mesi 86, la proposta può certamente considerarsi una valida alternativa alla liquidazione dell'immobile che peraltro priverebbe i debitori dell'abitazione, costringendo gli stessi a contrarre un nuovo debito per la locazione di un immobile; quanto all'importo offerto in pagamento, lo stesso è conforme al disposto dell'art. 67 CCI;

rilevato quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che le stesse ma verranno accantonate con le prime 7 rate; al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”,* restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

<b>PROSPETTO "ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO" PROPOSTO DAI SIGG. SILVANA MANGIAGLI e FRANCESCO FRANCESCHINI</b>					
	Debitto residuo ante proposta	% pagamento proposto	Debitto residuo indicato nella proposta di	numero rate del piano	Rata mensile
Onorario OCC	-	100%	€ 5.602,04	da 1 a 7	€ 907,00
<b>TOTALE DEBITI PREDEDUZIONE</b>			<b>€ 5.602,04</b>		
Mediobanca Premier S.p.A.	€ 119.300,44	57,00%	€ 68.000,00	da 7 a 93	€ 784,08
<b>TOTALE DEBITI IPOTECARI</b>			<b>€ 68.000,00</b>		
Comune Pedara	€ 3.333,92	60%	€ 2.000,35	da 7 a 93	€ 23,07
Agenzia delle Entrate Riscossione - MANGIAGLI	€ 7.325,13	60%	€ 4.395,08	da 7 a 93	€ 50,68
Agenzia delle Entrate Riscossione - FRANCESCHINI	€ 7.109,00	60%	€ 4.265,40	da 7 a 93	€ 49,18
<b>TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI</b>			<b>€ 10.660,83</b>		
AXACTOR S.p.A. (ex AGOS)	€ 32.420,00	50%	€ 16.210,00	da 93 a 120	€ 600,62
AXACTOR S.p.A. (ex AGOS)	€ 1.428,29	50%	€ 714,15	da 93 a 120	€ 26,46
Agenzia delle Entrate Riscossione - MANGIAGLI	€ 309,36	50%	€ 379,14	da 93 a 120	€ 14,05
Agenzia delle Entrate Riscossione - FRANCESCHINI	€ 468,34	50%	€ 234,17	da 93 a 120	€ 8,68
AXA - Quinservice srl	€ 10.572,64	50%	€ 5.286,32	da 93 a 120	€ 195,87
COMPASS S.p.A.	€ 3.310,19	50%	€ 1.655,10	da 93 a 120	€ 61,33
<b>TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI</b>			<b>€ 24.478,87</b>		

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.  
OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Mangiagli Silvana, nata a Acireale (CT) il 16/09/1972 (C.F. MNGSVN72P56A028V) e Franceschini Francesco, nato a Catania il 03/06/1967 (C.F. FRNFNC67H03C351H), entrambi residenti in Pedara (CT), Via Aurora n. 13;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.  
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 21/09/2024

Il Giudice  
Laura Messina